

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'ISTITUTO  
DELL'AUTOTUTELA  
ESERCITATA  
DALL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE IN MATERIA  
TRIBUTARIA E DI  
ENTRATE PATRIMONIALI**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 12 DEL 13 FEBBRAIO 2004.  
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 21 DEL 26 MARZO 2007.

**Art. 1 – Oggetto del regolamento** – 1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario ovvero di rinuncia alla riscossione anche coattiva per i crediti di carattere patrimoniale.

**Art. 2 – Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento** - 1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.

2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguere parzialmente l'effetto.

3. Il contribuente può esercitare il diritto di fornire all'Amministrazione comunale elementi, indicare fatti o sentenze passate in giudicato, che la possano indurre ad adottare provvedimenti di annullamento o revoca dell'atto; la segnalazione del contribuente sarà redatta in carta semplice.

**Art. 3 – Rinuncia all'imposizione ed alla riscossione** - 1. I poteri di rinuncia all'imposizione ed alla riscossione anche coattiva vengono esercitati in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo o alla difesa della pretesa tributaria, ovvero, per i crediti di natura patrimoniale, al costo delle procedure per il recupero coattivo del credito stesso.

2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 10%.

3. Il criterio di economicità assoluto viene definito in riferimento al *tributo, sanzioni ed interessi*<sup>1</sup> ed applicato quando la risultante del criterio di economicità sia inferiore a:

- a) Euro 12,00 per ciascun tributo locale (limite minimo stabilito dall'art. 25 della legge 27.12.2002 n. 289);<sup>2</sup>
- b) *abrogata*<sup>3</sup>
- c) *abrogata*<sup>4</sup>
- d) *abrogata*<sup>5</sup>
- e) Euro 100,00 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

4. Ai crediti di natura patrimoniale si applica il solo criterio di economicità assoluto, intendendosi che la rinuncia alla riscossione anche coattiva si attua quando il credito (tributo puro) risulti inferiore a Euro 12,00<sup>6</sup>.

**Art. 4 – Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento** - 1. L'Amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione

<sup>1</sup> Parole così modificate con delibera C.C. n. 21 del 26/03/2007. Il testo sostituito così recitava: "al solo puro tributo".

<sup>2</sup> Lettera così modificata con delibera C.C. n. 21 del 26/03/2007. Il testo sostituito così recitava: "a) Euro 10,00 per la tassa rifiuti solidi urbani";

<sup>3</sup> Lettera così modificata con delibera C.C. n. 21 del 26/03/2007. Il testo sostituito così recitava: "b) Euro 10,00 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni";

<sup>4</sup> Lettera così modificata con delibera C.C. n. 21 del 26/03/2007. Il testo sostituito così recitava: "c) Euro 10,00 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche";

<sup>5</sup> Lettera così modificata con delibera C.C. n. 21 del 26/03/2007. Il testo sostituito così recitava: "d) Euro 10,00 per l'imposta comunale sugli immobili";

<sup>6</sup> Cifra modificata da € 10,00 in € 12,00 con delibera C.C. n. 21 del 26/03/2007.

in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali, tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto della tassa o imposta;
- d) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
- e) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati;
- f) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale.

**Art. 5 – Criterio di priorità-** 1. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

**Art. 6 – Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento -** 1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al segretario Comunale.

2. Spetta, altresì, al Responsabile del servizio ovvero, in via sostitutiva, al segretario Comunale, il potere di rinuncia alla riscossione dei crediti di natura patrimoniale.

**Art. 7 – Adempimenti degli uffici -** 1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

2. Della rinuncia alla riscossione di entrate patrimoniali, il Responsabile del Servizio, ovvero il Segretario Comunale, ne danno comunicazione

alla Giunta Comunale ed al Responsabile del Servizio di Ragioneria.

**Art. 8 – Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento -** 1. Le eventuali richieste di annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti devono essere indirizzate al Responsabile del tributo.

**Art. 9 – Entrata in vigore -** 1. *Le modifiche apportate al presente regolamento entrano in vigore a partire dal 01.01.2007<sup>7</sup>*

2. Il presente regolamento, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

**Art. 10 – Rinvio dinamico - abrogato<sup>8</sup>**

<sup>7</sup> Comma sostituito con deliberazione C.C. n. 21 del 26/03/2007. Il testo precedente era il seguente: "1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2004."

<sup>8</sup> Articolo abrogato con delibera C.C. n. 21 del 26/03/2007. Il testo dell'articolo abrogato così recitava: "**Art. 10 – Rinvio dinamico -** 1. *Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.*

2. *In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.*"